NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI

Art. 26

Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili

Il CIPE, su domanda della regione, puo' autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purche' comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13 della presente legge. In ogni caso le somme non ancora impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili".

Versione in vigore dal 22 giugno 1982, non più in vigore dal 17 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
Estremi	Legge 29 maggio 1982, n. 308
Capo	III — Disposizioni varie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-contenimento-dei-consumi-energetici-lo-sviluppo-delle-fonti/art-26-fondo-nazionale-per-il-risparmio-e-le-fonti-rinnovabili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it